DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che abroga la decisione 2009/590/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania

(2013/318/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 luglio 2009, sulla base di una raccomandazione della Commissione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso, nella decisione 2009/590/CE [1], che in Romania esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 5,4 % del PIL nel 2008, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era pari al 13,6 % del PIL, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato [2].

(2) Il 7 luglio 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato alla Romania una raccomandazione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi [3], al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2011 («raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009»). La raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 è stata resa pubblica.

(3) Il 12 febbraio 2010, sulla base di una raccomandazione della Commissione, riconoscendo che le autorità rumene avevano dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 e che si erano verificati in Romania eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, il Consiglio ha indirizzato alla Romania una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Tale raccomandazione rivista è stata resa pubblica.

(4) A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l'anno, entro il 1º aprile e 1º ottobre, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [4].

(5) Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni dei servizi della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni.

(6) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Romania anteriormente al 1º aprile 2013 e le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione giustificano le seguenti conclusioni:

— la recessione, più grave del previsto, registrata nel 2009 ha determinato una significativa riduzione delle entrate pubbliche, il che ha sospinto il disavanzo pubblico al 9 % del PIL nonostante gli sforzi prodigati per ridurre la spesa. A seguito di questi sviluppi imprevisti e della proroga di un anno del termine per la correzione del disavanzo eccessivo, il disavanzo pubblico è stato poi ridotto al 6,8 % del PIL nel 2010, al 5,6 % nel 2011 e al 2,9 % nel 2012, scendendo al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. La correzione del disavanzo è dovuta principalmente al controllo rigoroso della crescita della spesa, anche mediante il controllo della spesa per le retribuzioni nel settore pubblico, il congelamento delle pensioni e una riduzione di tutte le prestazioni sociali ad eccezione delle pensioni. La correzione è stata favorita anche da misure sul fronte delle entrate, quali l'aumento di 5 punti percentuali delle aliquote IVA e l'allargamento della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'aggiustamento di bilancio è stato attuato nel contesto di due programmi consecutivi di aggiustamento economico supportati da un sostegno alla bilancia dei pagamenti;

— in base alle previsioni contenute nel programma di convergenza per il periodo 2012-2016, il disavanzo continuerà a diminuire, attestandosi al 2,4 % del PIL

[1] GU L 202 del 4.8.2009, pag. 48.

[2] Dopo l'adozione della decisione 2009/590/CE, il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2008 sono stati successivamente rivisti: i dati indicano ora rispettivamente il 5,8 % del PIL e il 13,4 % del PIL.

[3] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 8.

[4] GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

nel 2013 e al 2,0 % del PIL nel 2014. Secondo le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione, il disavanzo pubblico dovrebbe scendere al 2,6 % del PIL nel 2013 e, nell'ipotesi di politiche invariate, al 2,4 % nel 2014, restando al di sotto del valore di riferimento previsto dal trattato;

— le previsioni della primavera 2013 preparate dai servizi della Commissione indicano un leggero aumento del debito pubblico lordo: dal 37,8 % del PIL nel 2012 al 38,5 % nel 2014.

(7) A partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Romania dovrà realizzare progressi ad un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa.

(8) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, il Consiglio abroga la propria decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo dello Stato membro in questione sia stato corretto.

(9) A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Romania è stato corretto ed è pertanto opportuno abrogare la decisione 2009/590/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Romania è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/590/CE è abrogata.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN